



Associazione
Piccole e Medie Industrie
del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG

Alle spettabili
Imprese associate
Loro sedi

Udine, 19 gennaio 2021
Prot. n. 17/ADT/SCH

AMIANTO: CONTRIBUTI REGIONALI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO Presentazione delle domande dal 1° al 28 febbraio 2021

Premessa

Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 15/2017, pp. 20-23, per ricordare che dal 1° al 28 febbraio 2021 è possibile presentare le domande per il contributo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, art. 4, commi 30-34 per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di imprese situati sul territorio regionale. Con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017 n. 0168/Pres., pubblicato sul B.U.R n. 31 del 2 agosto 2017, è stato poi, adottato il regolamento di esecuzione.

Successivamente, la legge regionale 6 febbraio 2018 n. 3, ha modificato l'art. 4, co. 30 della citata l.r. 25/2016, estendendo l'accesso ai contributi alle imprese che non sono proprietarie dell'immobile su cui viene effettuato l'intervento. A tal fine, è necessario ottenere e allegare alla domanda l'autorizzazione del proprietario dell'immobile a realizzare l'intervento stesso.

Infine, la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019), art. 4, co.7, modificando l'art. 4, co. 30 della l.r. 25/2016 consente di contribuire anche il solo smaltimento dell'amianto, purché riconducibile ad edifici sede di imprese.

Per comodità di consultazione si riassumono nuovamente i contenuti dello strumento agevolativo.

Beneficiari

Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento:

- le microimprese e medie imprese;
- le grandi imprese.



SA 8000:2014
Certified Social
Accountability System



ISO 9001:2015
Certified Quality System

Sono escluse:

- le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
- le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.

Iniziative agevolabili e spese ammissibili

Sono agevolabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese, intendendosi con questo termine anche le imprese non proprietarie dell'immobile in cui sono insediate e sul quale viene eseguito l'intervento.

Sono ammesse a contributo le spese:

- necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
- necessarie anche al solo smaltimento di materiali contenenti amianto;
- relative ad analisi di laboratorio;
- per la redazione del piano di lavoro di cui all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Sono ammesse anche le spese connesse all'attività di certificazione per l'importo massimo di euro 500.

Le spese, al netto dell'I.V.A., devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Non sono ammesse le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e a interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

Nemmeno sono ammesse le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (divieto generale di contribuzione).

Forma e misura dell'agevolazione

Il contributo è concesso secondo il regime "de minimis" nelle seguenti misure:

- a) microimprese: 50% della spesa ammessa nel limite massimo di euro 15.000;
- b) piccole e medie imprese: 40% della spesa ammessa nel limite massimo di euro 30.000;
- c) grandi imprese: 20% della spesa ammessa nel limite massimo di euro 40.000.

Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell'importo dell'agevolazione e salvo che questi non ne interdicano il cumulo, come nel caso dei contributi di cui all'avviso pubblico Isi Inail 2020 per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto.

Presentazione della domanda

La domanda in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto autorizzato (sic) è presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti (ambiente@certregione.fvg.it) dal 1° al 28 febbraio di ogni anno e quindi anche per il 2021 -, utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato A al regolamento, disponibile sul sito *web* della Regione (www.regione.fvg.it). Si evidenzia che la graduatoria delle domande sarà formata secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse.

La domanda va corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare con indicazione della quantità di materiale da rimuovere, completa del cronoprogramma di esecuzione dell'intervento;
- b) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle spese ammissibili a contributo (v. sopra);
- c) due fotografie dell'immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante:
 - sede legale o unità operativa nella quale si realizza l'intervento;
 - la proprietà dell'edificio oggetto dell'intervento ovvero, qualora l'impresa non sia proprietaria dell'immobile, la dichiarazione del proprietario dell'immobile che autorizza l'intervento;
 - il possesso dei requisiti di micro – piccola e media impresa;
 - l'inesistenza di procedure di liquidazione o concorsuali in corso;
 - il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003 n. 18;
 - il non avere l'impresa riportato sanzione interdittive (v. sopra);
 - l'autonomia dell'impresa e l'inesistenza di rapporti di associazione o collegamento con altre imprese ovvero l'indicazione di tali rapporti;
 - l'inesistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo oppure la sussistenza di ulteriori contributi pubblici con specificazione del relativo importo;
 - di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" oppure di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" con l'indicazione dell'importo;
- e) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

È possibile presentare più domande in ragione della sede legale e di ciascuna unità operativa oggetto di intervento. Nel caso in cui nella medesima sede o unità operativa sia necessario rimuovere e smaltire sia amianto compatto che friabile, vanno presentate due distinte domande.

Istruttoria delle domande e concessione del contributo

In via preliminare il Servizio verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, ed eventualmente, richiede le necessarie integrazioni fissando un termine, a pena di decadenza, non superiori a 15 giorni.

Il contributo viene concesso con procedimento valutativo a graduatoria nei limiti delle risorse stanziato nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

La graduatoria delle domande di contributo è formata secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato, dalla marcatura temporale del messaggio PEC attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente. È in ogni caso data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di amianto friabile.

La graduatoria delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammesse a contributo è pubblicato sul B.U.R. e sul citato sito *web* della Regione.

Il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo.

Il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro 120 giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande.

La domanda ammessa a beneficio, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziato, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.

Rendiconto ed erogazione del contributo

Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendiconto entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

L'impresa beneficiaria, a pena di decadenza dal contributo è tenuta a presentare entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo – prorogabili per una volta al massimo di 6 mesi, prima della scadenza del termine originario, a pena di inammissibilità – la seguente documentazione giustificativa della spesa:

- a) fatture intestate al beneficiario, corredate dai documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
- b) due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
- c) copia del piano di lavoro e documentazione attestante l'avvenuto invio all'Azienda sanitaria territorialmente competente;
- d) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento.

In luogo della documentazione sub a) il rendiconto della spesa può essere assolto mediante attività di certificazione, presentando, altresì, i documenti giustificativi della spesa relativa alla medesima.

Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa all'agevolazione, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Controlli

Il servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell'intervento, sia attraverso verifiche documentali.

Copia del regolamento e ogni altra informazione e assistenza possono essere richieste all'ufficio economico dell'Associazione.

Con i migliori saluti.

Il Direttore

Lucia C. Piu

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Lucia C. Piu', written over the printed name.